



Comune di
Castiglione d'Orcia

(Provincia di Siena)

Parco Artistico Naturale e Culturale della Val d'Orcia



REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL SERVIZIO DI “NOLEGGIO CON CONDUCENTE MEDIANTE AUTOVETTURE” (N.C.C.)

Approvato con Deliberazione C.C. n. 32 del 28-04-2017

Pubblicato all'Albo Pretorio il 24-05-2017 per 15 giorni.

Sommario

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI	4
Art. 1 - Oggetto	4
Art. 2 - Definizione del servizio	4
Art. 3 - Operatività del servizio	4
Art. 4 - Rimesse per il servizio n.c.c.	4
Art. 5 - Servizi sussidiari ad integrazione del trasporto di linea	5
TITOLO II - AUTORIZZAZIONE AL SERVIZIO	5
Art. 6 - Autorizzazione all'esercizio e figure giuridiche di gestione.....	5
Art. 7- Forme giuridiche di esercizio dei servizi	5
Art. 8 - Numero delle autorizzazioni	5
Art. 9 - Cumulo dei titoli.....	6
TITOLO III - REQUISITI E IMPEDIMENTI PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI.....	6
Art. 10 - Requisiti per il rilascio delle autorizzazioni	6
Art. 11 - Impedimenti soggettivi	6
TITOLO IV - MODALITÀ PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE	7
Art. 12 - Concorso per il rilascio delle autorizzazioni.....	7
Art. 13- Bando di concorso	7
Art. 14 - Commissione di concorso	7
Art. 15 - Titoli oggetto di valutazione.....	8
Art. 16 - Assegnazione e rilascio dell'autorizzazione	8
Art. 17 - Validità dell'autorizzazione	8
Art. 18 - Inizio, sospensione del servizio.....	9
Art. 19 - Rinuncia all'autorizzazione.....	9
TITOLO V - MODALITÀ DI TRASFERIMENTO DELLE AUTORIZZAZIONI E SOSTITUZIONE ALLA GUIDA	9
Art. 20 - Trasferibilità per atto tra vivi.....	9
Art. 21 - Trasferibilità <i>mortis causa</i>	9
Art. 22 - Sostituzione alla guida dell'autovettura	10
Art. 23 - Collaboratore familiare dei titolari di autorizzazione	10
Art. 24- Dipendenti	11
TITOLO VI - L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO	11
Art. 25- Luogo d'inizio del servizio	11
Art. 26 - Caratteristiche delle autovetture	11
Art. 27- Riconoscibilità delle autovetture	11
Art. 28 - Contachilometri	11
Art. 29 - Comportamento del noleggiatore durante il servizio	12
Art. 30 - Comportamento degli utenti	13

Art. 31 - Interruzione del trasporto.....	13
Art. 32 - Trasporto ai portatori di handicap	13
Art. 33- Tariffe	13
Art. 34 - Locazione temporanea ed eccezionale delle vetture impiegate.....	13
Art. 35- Ferie, assenze, aspettativa	14
Art. 36 - Responsabilità nell'esercizio	14
Art. 37 - Reclami.....	14
TITOLO VII - VIGILANZA SUL SERVIZIO, ILLECITI E SANZIONI	14
Art. 38 - Addetti alla vigilanza	14
Art. 39- Idoneità dei mezzi in servizio	14
Art. 40 -Sanzioni amministrative.....	14
Art. 41- Sanzioni amministrative pecuniarie: misura e procedimento	15
Art. 42 - Sospensione dell'autorizzazione	15
Art. 43 - Revoca dell'autorizzazione	16
Art. 44 - Decadenza dell'autorizzazione	17
TITOLO VIII - DISPOSIZIONI FINALI	17
Art. 45 - Entrata in vigore.....	17

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE MEDIANTE AUTOVETTURE" (N.C.C.)

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina l'esercizio del servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone con autovettura (n.c.c.) nel territorio del Comune di Castiglione d'Orcia, secondo la normativa nazionale (L. 15 gennaio 1992, n. 21, in materia di "*Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea*" e ss.mm.ii.) e quella specifica regionale (L.R.T. 6 settembre 1993, n. 67, in materia di "*Norme in materia di trasporto di persone mediante servizio di taxi e servizio di noleggio*" e ss.mm.ii.).
2. Per quanto non previsto nel presente Regolamento, si rimanda alle norme comunitarie e alle Leggi dello Stato e della Regione Toscana.

Art. 2 - Definizione del servizio

1. Il servizio di n.c.c. è un autoservizio pubblico non di linea ed, in quanto tale, provvede al trasporto collettivo o individuale di persone, con funzione complementare e integrativa rispetto a servizi pubblici di linea e viene effettuato a richiesta del cliente o dei clienti, in modo non continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta.
2. I veicoli da adibire al servizio n.c.c. disciplinati dal presente Regolamento sono esclusivamente del tipo 'autovetture', così come definite dall'art. 47, comma 2 lettera b), 2° alinea e dell'art. 54, comma 1 lett. a) del D.lgs 285/92 (Codice della Strada).

Art. 3 - Operatività del servizio

1. La prestazione del servizio non è obbligatoria.
2. Il servizio n.c.c. opera senza limiti territoriali in tutto il territorio italiano e, a condizioni di reciprocità, negli stati ove i regolamenti degli stessi lo consentono.
3. Il servizio di trasporto può concludersi anche al di fuori del territorio nazionale.
4. Le prenotazioni di trasporto per il servizio n.c.c. sono effettuate c/o le rispettive rimesse dove sostano i mezzi.
5. Le modalità di esplicazione del servizio dovranno avvenire secondo quanto disposto dalla L. 21/1992.

Art. 4 - Rimesse per il servizio n.c.c.

1. La rimessa, luogo ove il veicolo sosta ed è a disposizione dell'utenza e presso la quale possono essere ricevute le prenotazioni di viaggio, deve essere situata all'interno del territorio comunale su area privata in luogo delimitato, idoneo allo stazionamento del veicolo adibito a servizio n.c.c.
2. L'idoneità della rimessa è accertata in riferimento alla normativa edilizia ed urbanistica ed alla destinazione d'uso.
3. Nel caso di autorizzazioni in capo ad un unico titolare e in caso di gestione tramite organismi collettivi di cui all'art. 7 comma 1, lettere b) e c) della L. 21/1992, lo stazionamento delle autovetture non è vincolato ad una rimessa specifica, ma è libero all'interno delle rimesse complessivamente disponibili.

Art. 5 - Servizi sussidiari ad integrazione del trasporto di linea

1. Al fine di garantire servizi di trasporto pubblico ai cittadini che risiedono in zone a domanda debole o che ne abbiano necessità in orari in cui non è raggiunto un coefficiente minimo di utilizzazione tale da consentire l'istituzione o il mantenimento di servizi di linea di trasporto pubblico locale, nonché al fine di conseguire un contenimento dei costi nella gestione del sistema dei trasporti pubblici locali, previa autorizzazione dell'organo comunale competente e nel rispetto del disposto di cui agli artt. 2, 12 e 13 della L. 21/1992, i mezzi in servizio da noleggio possono essere impiegati per l'espletamento di servizi sussidiari od integrativi dei servizi di linea.

TITOLO II - AUTORIZZAZIONE AL SERVIZIO

Art. 6 - Autorizzazione all'esercizio e figure giuridiche di gestione

1. L'esercizio del servizio di n.c.c. è subordinato alla titolarità di apposita autorizzazione rilasciata dal Comune a soggetti in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa e dal presente Regolamento.
2. Le autorizzazioni sono rilasciate, attraverso bandi di pubblico concorso, ai singoli che abbiano la proprietà o la disponibilità in leasing dell'autovettura, che possono gestirle in forma singola o associata.
3. L'autorizzazione è riferita ad un singolo veicolo ed è trasferibile nei limiti e alle condizioni previste dall'art. 9 della L. 21/1992.
4. Ogni autorizzazione consente l'immatricolazione di una sola autovettura.
5. Le autorizzazioni sono rilasciate a tempo indeterminato, salvo i casi di decadenza e/o revoca previsti dal presente Regolamento. Esse sono personali e cedibili soltanto nei casi previsti dal presente Regolamento.
6. L'autorizzazione deve trovarsi a bordo del mezzo durante tutti i suoi spostamenti allo scopo di certificarne l'impiego in servizio.

Art. 7- Forme giuridiche di esercizio dei servizi

1. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 7, comma 1, della L. 21/1992, i titolari di autorizzazione per l'esercizio del servizio di n.c.c., al fine del libero esercizio della propria attività, possono:
 - a. essere iscritti, nella qualità di titolari di impresa artigiana di trasporto, all'albo delle imprese artigiane, previsto dall'art. 5 della L. 443/1985;
 - b. associarsi in cooperative di produzione e lavoro, intendendo come tali quelle a proprietà collettiva, ovvero in cooperative di servizio, operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione;
 - c. associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla Legge;
 - d. essere imprenditori privati, in tutte le forme previste da Codice Civile, che svolgono esclusivamente l'attività di cui all'art. 1, co. 2, lett. b) della L. 21/92.
2. Nei casi di cui al precedente comma 1, fermo restando la titolarità in capo al conferente, è consentito conferire l'autorizzazione agli organismi di cui al comma 1 e rientrare in possesso dell'autorizzazione precedentemente conferita in caso di recesso, decadenza od esclusione dagli organismi medesimi.
3. Nel caso di recesso dagli organismi di cui al precedente comma 1, l'autorizzazione non potrà essere ritrasferita al socio conferente se non sia trascorso almeno un anno dal recesso.

Art. 8 - Numero delle autorizzazioni

1. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 5, comma 1, lett. a), della L. 21/1992 e della Deliberazione del Consiglio Regionale della Toscana n. 131 del 01.03.1995, tenuto conto del numero degli abitanti del

Comune, delle attività produttive e turistiche, della vastità del territorio, della localizzazione al di fuori del territorio comunale degli ospedali dell' Az. USL, degli uffici finanziari, ecc. viene stabilito complessivamente in numero 4 (quattro) il numero massimo delle autorizzazioni di servizio n.c.c.

Art. 9 - Cumulo dei titoli

1. Non è ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo della licenza per il servizio di taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di n.c.c.
2. In capo a un medesimo soggetto è ammesso il cumulo di più autorizzazioni per il servizio di n.c.c., fino ad un massimo di due, anche se ad ogni bando di concorso un concorrente può ottenerne una sola.

TITOLO III - REQUISITI E IMPEDIMENTI PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI

Art. 10 - Requisiti per il rilascio delle autorizzazioni

1. Per ottenere il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio del servizio disciplinato dal presente Regolamento, è necessario:
 - a. essere cittadino italiano, ovvero di uno stato dell'Unione Europea, ovvero di altri Stati a condizione di reciprocità con lo Stato Italiano ed essere in regola rispetto alla vigente normativa sul soggiorno dei cittadini stranieri non appartenenti all'Unione Europea;
 - b. essere in possesso della patente di guida, in corso di validità, per condurre il tipo di veicolo da adibire al servizio di n.c.c. di cui allo specifico bando di concorso;
 - c. essere in possesso del certificato di abilitazione professionale (CAP) previsto dal vigente Codice della Strada, in corso di validità, per il tipo di veicolo da adibire al servizio di n.c.c.;
 - d. essere iscritto al Ruolo provinciale presso la C.C.I.A.A dei conducenti di veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea, di cui all'art. 6 della L. 21/1992, tenuto dalla Camera di Commercio di Siena, come previsto dalla L.R.T. 67/1993 nella sezione riservata ai conducenti di autovettura;
 - e. essere proprietario, o comunque avere la disponibilità in leasing, del veicolo da utilizzare per il servizio di n.c.c. o di impegnarsi ad acquisire la proprietà o la disponibilità giuridica entro il termine di 90 giorni dal ricevimento della comunicazione di essere risultato utilmente collocato nella graduatoria definitiva per il rilascio dell'autorizzazione e di mantenerla per tutta la durata dell'attività;
 - f. essere esente dagli impedimenti soggettivi di cui al successivo art. 11 del presente Regolamento;
 - g. non essere titolare di licenza per l'esercizio del servizio di taxi, anche se rilasciata da altri Comuni;
 - h. non avere trasferito la precedente autorizzazione nei cinque anni precedenti;
 - i. essere assicurato per responsabilità civile nei confronti di persone o cose, compresi i terzi trasportati, con una copertura almeno doppia rispetto ai massimali minimi previsti dalla legge;
 - j. disporre, in base a valido titolo giuridico, della rimessa nel territorio del Comune.
2. L'accertamento della mancanza di uno dei requisiti di cui al precedente comma, comporta l'esclusione dalla procedura di rilascio dell'autorizzazione.

Art. 11 - Impedimenti soggettivi

1. Costituisce condizione ostativa all'esercizio del servizio di n.c.c.:
 - a. aver riportato una o più condanne definitive che prevedono la reclusione in misura complessivamente superiore ai due anni per delitti non colposi;
 - b. essere sottoposto con provvedimento esecutivo ad una delle misure di prevenzione previste dalla vigente normativa.

2. In tutti i casi di cui al comma precedente, il requisito continua a non essere soddisfatto fin tanto che non sia intervenuta la riabilitazione ovvero una misura di carattere amministrativo con efficacia riabilitativa.
3. Costituiscono inoltre condizioni ostative le cause di decadenza, di sospensione e di divieto previste dal D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Codice Antimafia).
4. In caso di imprese societarie o di organismi previsti dalla legge, i requisiti soggettivi sopra indicati devono essere posseduti da tutti i soggetti individuati dall'art. 85 del D.lgs. 159/2011.

TITOLO IV - MODALITÀ PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

Art. 12 - Concorso per il rilascio delle autorizzazioni

1. Le autorizzazioni vengono rilasciate in base ad apposito bando di pubblico concorso per titoli ai soggetti che abbiano la proprietà o la disponibilità in leasing del veicolo, che possono gestirle in forma singola o associata.
2. I soggetti interessati possono concorrere all'assegnazione di una sola autorizzazione per bando.
3. La graduatoria, di cui al successivo art. 16, ha validità triennale dalla sua data di approvazione e ad essa si ricorre qualora, in tale periodo, si verifichi la vacanza di posti in organico.
4. Per poter conseguire l'autorizzazione per l'esercizio di n.c.c. è obbligatoria la disponibilità di una rimessa ubicata nel territorio comunale presso la quale i veicoli sostano e sono a disposizione dell'utenza.

Art. 13- Bando di concorso

1. I contenuti obbligatori del bando di concorso per il rilascio delle autorizzazioni sono i seguenti:
 - a. numero delle autorizzazioni da rilasciare;
 - b. requisiti richiesti per la partecipazione al pubblico concorso e per il rilascio delle autorizzazioni;
 - c. elenco dei titoli oggetto di valutazione ai fini dell'assegnazione;
 - d. indicazione dei criteri di valutazione dei titoli;
 - e. indicazione del termine per la presentazione delle domande, la modalità di inoltro delle stesse e i documenti eventuali da produrre;
 - f. dichiarazione che la rimessa è nel territorio comunale;
 - g. dichiarazione di proprietà o di disponibilità del veicolo ovvero l'impegno ad acquistare o ad avere in disponibilità in leasing un veicolo idoneo all'espletamento del servizio;
 - h. schema di domanda per la partecipazione al concorso;
 - i. indicazione del termine di chiusura delle operazioni di scrutinio da parte della Commissione di cui all'art. 14 del presente Regolamento.
2. Il bando è indetto entro 90 giorni dalla data in cui sono rese disponibili presso il Comune una o più autorizzazioni per cui vi sia almeno una richiesta di assegnazione, ed è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.
3. Il Bando è inoltre pubblicato all'Albo on line del Comune per almeno 30 giorni, viene altresì trasmesso alla Provincia per analoga pubblicazione.

Art. 14 - Commissione di concorso

1. Per l'espletamento del concorso, l'Amministrazione comunale nomina un'apposita Commissione di concorso con atto del Responsabile del Settore.

2. La Commissione valuta la regolarità delle domande di ammissione, provvede a richiedere eventuali integrazioni fissando il termine entro cui esse devono essere prodotte, redige l'elenco dei candidati ammessi e dei non ammessi.
3. La Commissione, una volta valutati i titoli, redige la graduatoria di merito, tenendo altresì conto degli eventuali titoli di preferenza.
4. Per quanto non previsto nel presente articolo, per ciò che concerne la Commissione di Concorso, si rimanda a quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

Art. 15 - Titoli oggetto di valutazione

1. Al fine del rilascio delle autorizzazioni comunali per l'esercizio del servizio di n.c.c. la Commissione di cui al precedente art. 14, procede alla valutazione dei seguenti titoli a cui è assegnato il punteggio di fianco indicato:
 - a. laurea magistrale, punti 5;
 - b. diploma di laurea, punti n.4;
 - c. diploma di Scuola Media Superiore, punti n.3;
 - d. diploma di Scuola Media Inferiore, punti n.2;
 - e. altri titoli (conoscenza lingue straniere, titoli professionali specifici), purché documentati, punti n.5;
 - f. periodi di servizio prestati in qualità di dipendente di un'impresa che gestisce il n.c.c. o in qualità di collaboratore familiare, punti n.1 a semestre per un massimo di sei semestri;
 - g. periodi di titolarità di autorizzazione n.c.c., punti n.1 a semestre fino ad un massimo di sei semestri;
 - h. residenza nel territorio comunale, punti n.10;
 - i. residenza nei Comuni dell'Unione dei Comuni Amiata Val d'Orcia, punti n.6;
 - j. essere soci di consorzi, aventi fra l'oggetto sociale l'attività di n.c.c., punti n.3.
2. Il punteggio per ogni candidato è costituito dalla sommatoria dei punti attribuiti ai diversi titoli posseduti. I punteggi di cui alle lettere h. e i. non sono cumulabili.
3. La conoscenza della lingua straniera deve essere attestata.
4. A parità di punteggio, essere stato titolare o dipendente di un'impresa di n.c.c. per almeno sei mesi costituisce titolo preferenziale ai fini del rilascio dell'autorizzazione.
5. In caso di ulteriore parità si fa riferimento alla data di presentazione della domanda di ammissione al concorso, quando anche quest'ultima non rappresenti un utile elemento discriminatorio, si procede al sorteggio.

Art. 16 - Assegnazione e rilascio dell'autorizzazione

1. Il Responsabile del Servizio, con proprio atto, approva la graduatoria di merito redatta dalla Commissione di cui all'art. 14 del presente Regolamento.
2. Il rilascio del titolo è subordinato alla dimostrazione del possesso dei requisiti previsti dalla Legge e dal presente Regolamento per l'esercizio della professione di noleggiatore.
3. Il Responsabile del Servizio, entro trenta giorni dall'approvazione delle graduatorie, provvede all'assegnazione delle autorizzazioni, dandone formale comunicazione agli interessati, assegnando loro un termine di 30 giorni per la presentazione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui all'art. 10. Nei casi consentiti si può ricorrere alle forme di dichiarazione sostitutiva previste dal D.P.R. 445/2000, fatti salvi i necessari accertamenti d'ufficio da parte dell'Amministrazione.

Art. 17 - Validità dell'autorizzazione

1. Le autorizzazioni hanno validità a tempo indeterminato.

2. In qualsiasi momento l'esercizio dell'attività di n.c.c. può essere sottoposta a controllo al fine di verificare il permanere in capo al titolare dei requisiti previsti dalla legge e dal vigente Regolamento comunale.
3. Qualora si sia verificata la non permanenza in capo al titolare dei suddetti requisiti, lo stesso decade dalla titolarità dell'atto.
4. L'autorizzazione è revocata nei casi previsti dalle Leggi vigenti e dal presente Regolamento, qualora vengano meno le condizioni che hanno consentito il rilascio o per abusi del titolare.

Art. 18 - Inizio, sospensione del servizio

1. Nel caso di rilascio dell'autorizzazione o di acquisizione della stessa in seguito a trasferimento per atto tra vivi o *mortis causa*, il titolare deve obbligatoriamente, a pena di decadenza, iniziare il servizio entro 90 giorni dal rilascio o dal trasferimento del titolo; detto termine può essere prorogato per un massimo di altri 90 giorni solo in caso di comprovata impossibilità ad iniziare il servizio per cause indipendenti dalla sua volontà.
2. Qualsiasi sospensione del servizio è comunicata, nel termine perentorio di 15 giorni dall'inizio della stessa, al competente Ufficio.
3. Per le modalità di trasferibilità vale quanto stabilito nei successivi artt. 20 e 21.

Art. 19 - Rinuncia all'autorizzazione

1. Il titolare o l'erede che intenda rinunciare all'esercizio dell'autorizzazione deve inoltrare la pratica al competente Ufficio SUAP entro 90 giorni dal rilascio (per il titolare) o da *mortis causa* (per l'erede).

TITOLO V - MODALITÀ DI TRASFERIMENTO DELLE AUTORIZZAZIONI E SOSTITUZIONE ALLA GUIDA

Art. 20 - Trasferibilità per atto tra vivi

1. L'autorizzazione per l'esercizio del servizio di n.c.c. è trasferita, su richiesta del titolare, a persona dallo stesso designata, purché iscritta nel ruolo di cui all'art. 3 della L.R.T. 67/1993 ed in possesso di tutti i requisiti di legge e del presente Regolamento, quando il titolare si trovi in una delle seguenti condizioni:
 - a. sia titolare di autorizzazione da almeno cinque anni;
 - b. abbia raggiunto il sessantesimo anno di età;
 - c. sia divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio e per ritiro definitivo della patente di guida/dei titoli professionali.
2. La designazione di cui al comma 1 avviene sulla base della presentazione al Comune dell'atto, debitamente registrato, da cui risulti l'avvenuta cessione.
3. Al titolare che ha trasferito l'autorizzazione non può esserne attribuita altra per concorso pubblico e non può esserne trasferita altra se non dopo cinque anni dal trasferimento della prima.

Art. 21 - Trasferibilità *mortis causa*

1. In caso di morte del titolare l'autorizzazione può essere trasferita ad uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, qualora in possesso dei requisiti di cui all'art. 10, oppure può essere trasferita ad altro soggetto designato dagli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, purché iscritto nel ruolo ed in possesso dei requisiti prescritti, entro il termine massimo di due anni.
2. Qualora il trasferimento non riesca a perfezionarsi nell'arco del biennio, l'autorizzazione è revocata e messa a concorso.

3. Entro 90 giorni dal decesso gli eredi devono darne comunicazione all'ufficio competente indicando, altresì, se uno degli stessi intende subentrare nella titolarità dell'autorizzazione o se hanno intenzione di trasferirla ad altri.

Art. 22 - Sostituzione alla guida dell'autovettura

1. I titolari di autorizzazione che esercitino personalmente l'attività, possono essere sostituiti temporaneamente alla guida da persone iscritte nel ruolo dei conducenti sezione conducenti di veicoli adibiti al servizio di n.c.c., effettuato con autovettura, presso la C.C.I.A.A. in possesso dei requisiti prescritti per l'esercizio del servizio:
 - a. per motivi di salute, inabilità temporanea, gravidanza e puerperio;
 - b. per un periodo di ferie non superiore a trenta giorni annui;
 - c. per sospensione o ritiro temporaneo dei titoli professionali;
 - d. nel caso di incarichi sindacali, pubblici o elettivi a tempo pieno.
2. Gli eredi minori del titolare di autorizzazione per l'esercizio del servizio di n.c.c., possono farsi sostituire alla guida da persone iscritte nel ruolo, sezione conducenti di veicoli adibiti al servizio di taxi o di n.c.c., effettuato con autovettura, presso la C.C.I.A.A., in possesso dei requisiti prescritti fino al raggiungimento del ventiduesimo anno di età.
3. Il rapporto di lavoro con il sostituto alla guida è regolato con un contratto di lavoro a tempo determinato secondo la disciplina vigente.
4. Il rapporto con il sostituto alla guida può essere regolato anche con un contratto di gestione per un termine non superiore a sei mesi.
5. Il titolare dell'autorizzazione deve presentare la richiesta di sostituzione alla guida, al competente Ufficio SUAP. La richiesta deve contenere l'indicazione dei motivi della sostituzione tra quelli di cui al comma 1, la durata della sostituzione, il nominativo del sostituto, la dichiarazione concernente l'iscrizione al ruolo e il possesso dei requisiti prescritti e l'osservanza della disciplina dei contratti di lavoro o di gestione, come previsto ai commi 3 e 4 del presente articolo.

Art. 23 - Collaboratore familiare dei titolari di autorizzazione

1. I titolari di autorizzazione possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione di familiari, conformemente a quanto previsto dall'art. 230 bis del Codice Civile.
2. L'istituto fa capo ad una persona fisica, sia nei rapporti esterni, che nell'assunzione della responsabilità che compete sempre e solo al titolare, e mai al collaboratore familiare che, pertanto, non acquista né la contitolarità dell'azienda, né la qualità di co-imprenditore.
3. E' limitato ad una cerchia ben determinata di familiari (coniuge, parenti entro il terzo grado, affini entro il secondo grado), di conseguenza s'intende: il coniuge; i parenti entro il terzo grado, cioè in linea diretta: genitori – figli – nonni - nipoti, pronipoti; in linea collaterale: zii, fratelli, nipoti; gli affini entro il secondo grado: suoceri, generi, nuore, cognati.
4. In conformità a quanto disposto, la richiesta di avvalersi della collaborazione di un familiare per l'esercizio del servizio di n.c.c., può essere attivata trasmettendo, all'Ufficio competente gli estremi o copia dell'atto notarile comprovante la costituzione dell'impresa con il familiare interessato (grado di parentela o affinità), l'autocertificazione del collaboratore che il proprio lavoro viene prestato in modo prevalente e continuativo nell'impresa familiare, nonché i requisiti previsti dal presente Regolamento e dalla Legge per l'esercizio dell'attività.

5. L'Ufficio Comunale competente segnala alla locale M.C.T.C., per conoscenza, che l'autovettura associata all'autorizzazione rilasciata per il servizio di n.c.c. è condotta anche dal collaboratore familiare, indicandone il nominativo.
6. La mancanza o il venir meno di uno dei requisiti previsti comporta la revoca del nulla osta rilasciato dall'Ufficio competente.

Art. 24- Dipendenti

1. I titolari di autorizzazione di n.c.c. che intendono avvalersi, nello svolgimento del servizio, di dipendenti regolarmente assunti, devono preventivamente comunicare all'ufficio competente i nominativi e le generalità complete degli stessi, corredati dai documenti necessari.
2. I dipendenti devono essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 10, comma 1, punti a), b), c) e d).

TITOLO VI - L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO

Art. 25- Luogo d'inizio del servizio

1. L'inizio del servizio avviene con partenza dell'autovettura dalla rimessa, presso la quale i veicoli sostano e sono a disposizione dell'utenza.
2. E' vietato lo stazionamento in posteggi su suolo o aree pubbliche.

Art. 26 - Caratteristiche delle autovetture

1. Il servizio è esercitato con autovetture aventi le caratteristiche definite dall'art. 85 del D. lgs 285/1992 e dall'art. 244, comma 1 del D.P.R. 495/1992.
2. I nuovi veicoli adibiti a servizio di n.c.c. devono essere in grado di trasportare i supporti necessari alla mobilità di soggetti portatori di handicap (carrozze pieghevoli, stampelle ecc.).

Art. 27- Riconoscibilità delle autovetture

1. Le autovetture adibite a servizio n.c.c. devono portare all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore, un contrassegno recante la dicitura "noleggior".
2. Tali veicoli devono inoltre essere dotati di una targhetta di materiale rigido metallico di cm. 8 di larghezza e cm 10 di altezza, collocata nella parte posteriore vicino alla targa, riportante: la dicitura "Comune di CASTIGLIONE D'ORCIA" e "N.C.C.", lo Stemma del comune e il numero dell'autorizzazione.
3. La targhetta di cui al comma precedente deve essere fissata con una vite alla targa di immatricolazione e resa inamovibile con un piombo che sarà apposto dall'Ufficio competente. Sul piombo è impresso la stemma del Comune di Castiglione d'Orcia.
4. La pubblicità è vietata sia all'interno che all'esterno dell'autovettura.
5. I contrassegni di cui ai commi precedenti devono essere procurati dal titolare dell'autorizzazione e conformi ai modelli autorizzati dal Comune e depositati presso l'Ufficio competente.
6. Il conducente deve apporre nell'autovettura, in modo ben visibile, una targa indicante il divieto di fumare.

Art. 28 - Contachilometri

1. I veicoli adibiti al servizio di n.c.c. devono essere dotati di contachilometri generale e parziale.
2. I guasti al contachilometri devono essere immediatamente riparati e, nel caso la riparazione non possa essere eseguita prima della corsa, del guasto devono essere informati il cliente ed il competente Ufficio.

Art. 29 - Comportamento del noleggiatore durante il servizio

1. Il noleggiatore durante il servizio dovrà osservare i comportamenti previsti dalla normativa vigente in materia.
2. Nell'esercizio della propria attività il noleggiatore ha l'obbligo di:
 - a. tenere in ogni circostanza un comportamento corretto nell'espletamento del servizio nei confronti dell'utenza;
 - b. prestare assistenza e soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto;
 - c. prestare servizio nei confronti dell'utenza portatrice di handicap garantendo tutta l'assistenza necessaria per la salita e la discesa dei soggetti portatori di handicap e degli eventuali supporti necessari alla loro mobilità;
 - d. rispettare la disciplina relativa al trasporto bagagli ed animali di cui al successivo co. 3, lett. b) ed e);
 - e. mantenere la vettura costantemente pulita ed in perfetto stato di efficienza;
 - f. esporre in modo ben visibile sul veicolo:
 - i. l'apposito contrassegno rilasciato dal Comune in cui è riportato il nome e lo stemma del Comune;
 - ii. il numero di autorizzazione;
 - iii. il numero telefonico dell'Ufficio di Polizia Municipale a cui l'utente può rivolgersi per eventuali reclami relativi alla prestazione del servizio;
 - iv. copia dell'atto da cui risulti la tariffazione in vigore;
 - g. tenere a bordo dell'autovettura, esibendoli a chiunque ne abbia interesse:
 - i. la relativa autorizzazione;
 - ii. copia del Regolamento comunale;
 - iii. ogni altro atto amministrativo dal quale risulti la tariffa minima e massima, ai sensi del D.M.T. 20.04.1993;
 - h. consegnare al competente Ufficio, entro 24 ore dal termine del servizio, qualsiasi oggetto dimenticato dai clienti all'interno della vettura;
 - i. effettuare, per recarsi al luogo indicato, il percorso più vantaggioso per l'utente in termini economici, salvo espressa richiesta del cliente od ove ricorrano documentabili casi di forza maggiore;
 - j. ultimare la corsa, anche ove sia scaduto il turno di servizio;
 - k. entrare su richiesta del cliente anche in strade private delimitate da cancelli, a meno che l'accesso e le conseguenti manovre connesse alla circolazione e alle svolte non siano palesemente pericolose in relazione alla dimensione dell'autovettura;
 - l. compiere in ogni caso, anche se precedentemente impegnati, i servizi ordinati da agenti e funzionari della Forza Pubblica per motivi contingenti di pubblico interesse (soccorso, pubblica sicurezza);
 - m. trasportare gratuitamente i cani accompagnatori di non vedenti;
 - n. avere, durante il servizio, abbigliamento decoroso e comunque confacente al pubblico servizio prestato;
 - o. tenere un comportamento corretto con il pubblico e con gli altri conducenti di autoveicoli dotati di autorizzazione;
 - p. comunicare entro quindici giorni all'Ufficio competente l'eventuale variazione dell'indirizzo della rimessa, facendone curare la relativa annotazione sull'autorizzazione;
 - q. curare la regolarità del servizio e provvedere a comunicare per iscritto entro 48 ore all'Ufficio competente ogni eventuale sospensione del servizio stesso e il relativo periodo;
 - r. comunicare il cambio di residenza entro il termine di trenta giorni dalla data di richiesta al Comune.
3. Nell'esercizio della propria attività, al noleggiatore è vietato:

- a. far salire sul veicolo persone estranee a quelle che hanno ordinato la corsa;
 - b. portare animali propri in vettura;
 - c. interrompere la corsa di propria iniziativa, salvo esplicita richiesta del committente od in casi di accertata forza maggiore e di evidente pericolo;
 - d. chiedere compensi aggiuntivi rispetto alla tariffa chilometrica contrattata;
 - e. rifiutare il trasporto del bagaglio nei limiti della capienza dei veicoli.
4. E' fatto comunque salvo il rispetto di quanto previsto dalle normative vigenti in materia, in particolare dalla L. 21/1992 e quella specifica regionale L.R.T. 67/1993.

Art. 30 - Comportamento degli utenti

1. Agli utenti del servizio da noleggio è fatto divieto di:
- a. fumare in autovettura;
 - b. gettare oggetti dai veicoli sia fermi che in movimento;
 - c. pretendere il trasporto di merci od altro materiale diverso dal bagaglio al seguito;
 - d. pretendere che il trasporto venga reso in violazione alle norme di sicurezza previste dal vigente Codice della Strada.

Art. 31 - Interruzione del trasporto

1. Nel caso in cui il trasporto debba essere interrotto per avaria al mezzo di trasporto o per altri casi di forza maggiore, senza che risulti possibile organizzare un servizio sostitutivo, il committente ha diritto di abbandonare il veicolo pagando l'importo corrispondente al percorso effettuato.
2. Il conducente deve comunque adoperarsi per evitare al cliente ogni ulteriore possibile danno o disagio ed in particolare per condurre a destinazione l'utente senza maggiorazione di spesa, salvo impossibilità oggettiva del caso.

Art. 32 - Trasporto ai portatori di handicap

1. Il noleggiatore ha l'obbligo di prestare tutta l'assistenza necessaria, per l'accesso agli autoveicoli e la discesa dagli stessi, dei soggetti portatori di handicap e degli eventuali supporti necessari alla loro mobilità.
2. Il trasporto dei supporti necessari alla mobilità dei portatori di handicap (carrozzelle pieghevoli, stampelle, ecc.) è effettuato gratuitamente.
3. I veicoli appositamente attrezzati per il trasporto di soggetti portatori di handicap devono esporre in corrispondenza della relativa porta di accesso il simbolo di accessibilità previsto dall'art. 2 del D.P.R. 24 luglio 1997, n. 503.

Art. 33- Tariffe

1. Sulla base delle procedure di calcolo previste dal D.M.T. 20.04.1993, i titolari di autorizzazione per il servizio di n.c.c., anche in forma associata, determinano annualmente la tariffa chilometrica minima e massima.
2. Gli importi di cui al comma 1 devono essere depositati entro il 31 gennaio di ogni anno presso l'Ufficio competente.
3. Il corrispettivo del trasporto per il servizio di noleggio è concordato direttamente tra il cliente e il noleggiatore per importi compresi tra il minimo e il massimo di quelli depositati.

Art. 34 - Locazione temporanea ed eccezionale delle vetture impiegate

1. L'organo comunale competente autorizza la locazione temporanea ed eccezionale di vetture immatricolate in servizio di n.c.c. per la sostituzione di vetture guaste o che hanno subito incidenti.

2. La locazione è soggetta alle seguenti condizioni:

- a. la locazione è consentita tra Ditte autorizzate all'esercizio del n.c.c.;
- b. la vettura locata e quella sostituita appartengono entrambe al contingente definito dal Comune ai sensi dell'art. 8;
- c. il periodo della locazione non può eccedere il tempo necessario per la riparazione e comunque i trenta giorni nell'arco dell'anno;
- d. l'autorizzazione alla locazione deve contenere sia il numero di targa del veicolo guasto che di quello locato e deve essere conservata a bordo di quest'ultimo.

Art. 35- Ferie, assenze, aspettativa

1. Ogni titolare di autorizzazione ha diritto a un congedo annuale di giorni trenta da usufruire anche in periodi frazionali. Ove il periodo di ferie sia di durata superiore a quindici giorni continuativi, l'interessato deve darne comunicazione scritta con anticipo di almeno dieci giorni all'ufficio competente che può rinviare la fruizione con provvedimento motivato, ove riscontri che la stessa determini carenza di servizio.
2. Al titolare dell'autorizzazione può essere concessa, per comprovati validi motivi, un'aspettativa fino a 180 gg nell'arco di un anno. I periodi di aspettativa concessi nell'arco del quinquennio non possono superare i 360 giorni.

Art. 36 - Responsabilità nell'esercizio

1. Eventuali responsabilità derivanti dall'esercizio dell'autorizzazione sono imputabili unicamente al titolare della stessa, al suo collaboratore familiare od al suo dipendente.

Art. 37 - Reclami

1. I clienti possono segnalare reclami circa il servizio prestato.
2. All'interno di ogni vettura è esposto, in posizione ben visibile, l'indirizzo ed il numero di telefono dell'Ufficio di Polizia Municipale a cui indirizzare i reclami.
3. Eventuali reclami sullo svolgimento del servizio sono indirizzati all'Ufficio di Polizia Municipale tramite PEC o agli organi addetti alla vigilanza che, esperiti gli accertamenti del caso, informano l'organo comunale competente sui provvedimenti adottati e su quelli di cui si propone l'adozione.

TITOLO VII - VIGILANZA SUL SERVIZIO, ILLECITI E SANZIONI

Art. 38 - Addetti alla vigilanza

1. La vigilanza sul rispetto delle norme contenute nel presente Regolamento è demandata alla Polizia Municipale ed agli uffici ed agenti di polizia di cui all'art. 14 della L. 24.11.1981, n. 689.

Art. 39- Idoneità dei mezzi in servizio

1. La Polizia Municipale dispone, tutte le volte che ne ravvisa la necessità, verifiche sull'idoneità dei mezzi in servizio secondo quanto previsto dalle norme del vigente Codice della Strada.

Art. 40 -Sanzioni amministrative

1. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste, in via generale, da norma di legge, tutte le violazioni alle norme del presente Regolamento, della L. 21/1992 e della L.R.T. 67/1993, sono così punite:
 - a. con sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi di quanto previsto dalla L. 689/1981.
 - b. con provvedimenti inibitivi di tipo accessorio quali la sospensione, la decadenza o la revoca dell'autorizzazione.

2. Nessun indennizzo è dovuto dal Comune all'assegnatario od ai suoi aventi causa nei casi di rinuncia, sospensione, decadenza e revoca dell'autorizzazione.
3. Qualora l'illecito sia commesso da un sostituto alla guida, da un collaboratore familiare o da un dipendente, l'accertamento è contestato anche al titolare dell'autorizzazione come obbligato in solido al pagamento della sanzione.

Art. 41- Sanzioni amministrative pecuniarie: misura e procedimento

1. Per le violazioni delle norme del presente Regolamento si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 51,00 a € 516,00.
2. Chiunque esercita l'attività di n.c.c. senza avere ottenuto la prescritta autorizzazione è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da € 258,00 a € 1032,00.
3. Ai sensi dell'art. 12 della L.R.T. 67/1993, chiunque esercita l'attività di trasporto di terze persone senza avere ottenuto l'iscrizione a ruolo prevista dall'art. 3 della sopra citata L.R.T. e dall'art. 6 della L. 21/1992, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da € 1032,00 a € 5164,00.
4. I proventi derivanti dalle sanzioni del presente Regolamento e da quelle di cui agli artt. 11 e 12 della L.R.T. 67/1993 sono devoluti al Comune ed il relativo pagamento dovrà avvenire mediante versamento in conto corrente postale intestato al Comune di Castiglione d'Orcia oppure mediante Bonifico Bancario alla Tesoreria Comunale.
5. Il verbale di accertamento della violazione è contestato immediatamente o, qualora non sia possibile, notificato entro 90 giorni. Il trasgressore è ammesso al pagamento in misura ridotta della somma pari al doppio del minimo edittale o di un terzo del massimo, se più favorevole, entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione suddette.
6. Il trasgressore può, entro 30 giorni dalla data della contestazione o della notificazione, presentare scritti difensivi e documenti e può chiedere di essere sentito.
7. L'Autorità competente, ai sensi dell'art. 18 della L. 689/1981, esaminati gli atti, determina con ordinanza motivata, qualora ritenga fondato l'accertamento della violazione, la somma dovuta a titolo di sanzione e ingiunge il pagamento, insieme alle spese, all'autore della violazione ed alle persone obbligate in solido; altrimenti emette ordinanza di archiviazione degli atti, comunicandola integralmente all'organo che ha redatto il rapporto ed all'interessato.
8. In caso di reiterazione, di cui all'art. 8 bis della L. 689/1981, delle violazioni al presente Regolamento, fermo restando l'applicazione di eventuali misure interdittive, il trasgressore e/o l'obbligato in solido non sono ammessi al pagamento in misura ridotta. In tal caso la sanzione verrà determinata con apposita ordinanza ingiunzione entro i limiti edittali.

Art. 42 - Sospensione dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione è sospesa dall'ufficio competente per un periodo non superiore a 180 giorni, nel caso in cui il conducente:
 - c. violi le norme del Codice della Strada in modo tale da compromettere l'incolumità dei passeggeri trasportati;
 - d. manometta il contachilometri;
 - e. violi le norme che individuano i soggetti autorizzati alla guida dei mezzi così come previste dagli artt. 22 e 23 del presente Regolamento;
 - f. violi le norme che regolano il trasporto dei portatori di handicap, così come previste dall'art. 32 del presente Regolamento;

- g. violi la norma relativa alla determinazione delle tariffe minime e massime;
 - h. incorra, per la terza volta nell'arco di un anno, nella violazione di norme per le quali sia stata comminata una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art. 41 comma 3;
 - i. incorra nelle violazioni di cui agli artt. 186 e 187 del Codice della Strada.
2. L'ufficio competente, acquisito il parere della Commissione di cui all'art. 14 del presente Regolamento (per l'espressione del quale dovrà tenere conto di quanto disposto dal presente comma), dispone sul periodo di sospensione dell'autorizzazione, tenuto conto della maggiore o minore gravità e dell'eventuale recidiva.
 3. Nel caso in cui venga ripetuto lo stesso tipo di violazione, il numero di giorni del provvedimento interdittivo viene raddoppiato rispetto all'ultimo provvedimento adottato.
 4. Il verbale di accertamento della violazione è contestato immediatamente o, qualora non sia possibile, notificato entro 90 giorni. Il procedimento si svolge e si conclude in conformità alle norme procedurali di cui all'art. 41 commi 5 e 6.
 5. Al titolare dell'autorizzazione deve essere comunicato, a cura dell'Ufficio competente, che è in corso il procedimento per la sospensione dell'autorizzazione; il titolare ha facoltà di far pervenire scritti difensivi e di farsi sentire in merito alle cause di sospensione, entro giorni dieci dalla notifica della comunicazione.
 6. Entro il giorno successivo a quello della notifica del provvedimento sanzionatorio, l'autorizzazione deve essere consegnata all'Ufficio Comunale competente. La riconsegna sarà effettuata al termine del periodo sospensivo previsto.
 7. L'Ufficio Comunale competente può disporre il fermo dell'autovettura con relativa rilevazione chilometrica da effettuarsi sia all'inizio che alla fine del periodo di sospensione. In deroga a quanto sopra, può essere autorizzato lo spostamento del mezzo per esigenze di manutenzione.
 8. Il periodo di sospensione non può coincidere con altri periodi di sospensione della patente di guida o della carta di circolazione, disposti dalle autorità competenti.
 9. La sospensione viene comunicata agli Uffici locali della Motorizzazione Civile (UMC) per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Art. 43 - Revoca dell'autorizzazione

1. L'ufficio competente con proprio atto, sentita la Commissione di cui all'art. 14 del presente Regolamento, dispone la revoca dell'autorizzazione nei seguenti casi:
 - a. quando il titolare violi le norme che vietano il cumulo, in capo ad uno stesso soggetto (sia persona fisica che giuridica) di autorizzazioni per l'esercizio di n.c.c. con licenze per il servizio taxi, secondo quanto previsto dall'art. 9 comma 1, del presente Regolamento;
 - b. quando il titolare svolga attività giudicate incompatibili con quella di n.c.c.;
 - c. quando il titolare violi le norme sulla trasferibilità delle autorizzazioni secondo quanto previsto dagli artt. 20 e 21 del presente Regolamento;
 - d. quando il titolare non ottemperi al provvedimento di sospensione del servizio;
 - e. per motivi di pubblico interesse.
2. Al titolare dell'autorizzazione deve essere comunicato, a cura dell'Ufficio competente, che è in corso il procedimento per la revoca dell'autorizzazione; il titolare ha facoltà di far pervenire scritti difensivi e di farsi sentire in merito alle cause di revoca, entro giorni dieci dalla notifica della comunicazione.
3. Il procedimento si conforma a quanto predisposto dall'art. 41 commi 5 e 6, del presente Regolamento.

4. Il soggetto che sia incorso nella revoca non può ottenere una nuova autorizzazione se non sia trascorso un periodo di due anni dalla data del provvedimento di revoca.
5. La revoca viene comunicata all'UMC per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Art. 44 - Decadenza dell'autorizzazione

1. L'ufficio competente con proprio atto, sentita la Commissione di cui all'art. 14 del presente Regolamento, dispone la decadenza dell'autorizzazione nei seguenti casi:
 - a. quando il titolare venga a perdere il requisito di iscrizione al ruolo dei conducenti dei veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea, di cui all'art. 3 della L.R.T. 67/1993, nonché gli altri requisiti necessari per lo svolgimento dell'attività eventualmente previsti dal Regolamento e dalla vigente normativa;
 - b. quando il titolare incorra, nell'arco di un quinquennio, in provvedimenti di sospensione per un periodo complessivamente superiore a 180 giorni;
 - c. quando il titolare sospenda ingiustificatamente il servizio per 60 giorni continuativi e comunque per 90 giorni nell'arco di un anno;
 - d. quando il titolare non inizia il servizio entro i termini previsti dall'art. 18 del presente Regolamento.
 - e. per inadempimento agli obblighi di iscrizione all'Albo delle imprese artigiane (art. 3 L. 433/1985) o nel Registro delle imprese (art. 2188 e ss. del Codice Civile).
2. Per quanto concerne la decadenza vale quanto stabilito, per la revoca, nei commi 2 e 3 del precedente art. 43.
3. Il procedimento, salvo il caso del comma 1 lettera b), per il quale l'applicazione della sanzione è automatica, si conforma a quanto predisposto dall'art. 41 commi 5 e 6 del presente Regolamento.
4. L'ufficio competente trasmette copia del provvedimento di decadenza all'UMC, alla Provincia ed alla CCIAA competente, ai sensi dell'art. 6 comma 3 della L. 21/1992, per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

TITOLO VIII - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 45 - Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore trascorsi 15 giorni dalla pubblicazione della Deliberazione di approvazione del Consiglio comunale nell'albo on line del Comune e sostituisce, abrogandola, ogni altra regolamentazione comunale esistente in materia.

